



Prot. n. 00470

Roma, 9 Dicembre 2009

A tutti gli Spedizionieri doganali
iscritti all'Albo

e, p.c. A tutti i
Consigli compartimentali
degli Spedizionieri doganali

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sulla normativa relativa alla tutela del *made in Italy* di cui al d.l. 25 settembre 2009, n. 135.

Si informano gli iscritti che, con la nota prot. 155971 R.U. del 30 novembre 2009, l'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (recentemente convertito in legge n. 166 del 20 novembre 2009).

Con la circolare prot. n. 124898 del 9 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti introdotto una serie di precisazioni inerenti taluni aspetti controversi della nuova normativa sulle indicazioni obbligatorie di origine e provenienza, alleggerendo di fatto gli oneri posti a carico degli operatori. L'Agenzia delle Dogane, nel rendere ufficialmente noto il contenuto di tale circolare, coglie l'occasione per fornire ulteriori indicazioni aggiuntive riguardo le modalità applicative delle nuove disposizioni sul "Made in".

Tali norme, oltre a depenalizzare la fattispecie semplice della "fallace indicazione di origine", intendono spostare più a valle l'impianto di salvaguardia della tutela del *made in Italy*, tramite l'esecuzione dei relativi controlli direttamente nei luoghi di commercializzazione dei prodotti.

La nuova normativa implica innanzitutto che d'ora in avanti non sarà più necessario inserire un espresso riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione dei prodotti italiani realizzati in tutto od in parte all'estero. Il titolare od il licenziatario del marchio potranno tuttavia vedersi contestata la "fallace indicazione" di origine o provenienza con riferimento a quei prodotti contrassegnati da un marchio aziendale (registrato e non) che in qualche modo induce il consumatore a ritenere che gli stessi sono di origine italiana, salvo che questi vengano accompagnati: 1) da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera degli stessi, 2) da indicazioni sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, 3) da un'apposita attestazione, da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a loro cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

L'idoneità del marchio aziendale ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce su cui esso è apposto sono di origine italiana associata con la mancanza di una delle 3 condizioni di cui sopra, determina a carico del titolare o del licenziatario del marchio una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 250.000. E' opportuno pertanto che nell'ipotesi di cui sopra, detti prodotti o merci vengano sempre accompagnati da una **appendice informativa** recante precisazioni riguardo la loro effettiva origine. Un'apposita **attestazione**, resa a cura del titolare o licenziatario del marchio, consente inoltre di evitare la contestazione in dogana della fattispecie in oggetto, dichiarando all'ufficio doganale di controllo che le informazioni sulla effettiva origine della merce anche se mancanti, saranno fornite in fase di commercializzazione.

../..



La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico elenca, a titolo meramente esemplificativo, le diciture espresse nelle quali può concretizzarsi l'appendice informativa di cui sopra. Resta ferma la **facoltà**, per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l'origine o la provenienza del prodotto, eventualmente indicando in maniera esplicita anche il Paese di sua fabbricazione o di produzione. Tali diciture, apponibili sia direttamente sui beni che sulla loro confezione (laddove sia possibile) sono preferibilmente quelle specificate dalla circolare del Ministero Sviluppo Economico. In alternativa, è fatta salva la possibilità di continuare ad utilizzare la dicitura "*importato da: [nome e sede dell'impresa]*".

Ove invece le sopra descritte informazioni non siano materialmente apponibili ai detti prodotti e merci prima della fase della loro commercializzazione, il titolare del marchio o il licenziatario potranno, al momento della loro presentazione in dogana, allegare alla dichiarazione doganale una specifica **attestazione** (il cui modello è allegato alla circolare n. 124898 del Ministero dello Sviluppo Economico), con cui essi si impegnano a rendere ai consumatori, in fase di commercializzazione, informazioni integrative sulla loro effettiva origine estera. Le diciture da riportare in tale attestazione dovranno corrispondere alle diciture e modalità indicate a titolo esemplificativo più sopra (ciò al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che avessero optato per l'apposizione dell'appendice informativa in accompagnamento al prodotto od alla merce in questione).

Nel riservarsi di fornire ulteriori istruzioni, l'Agenzia delle Dogane precisa inoltre che restano applicabili le disposizioni recate dall'Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza¹, norma pattizia la quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 676/67. Ricordiamo tuttavia che tale Accordo è applicabile esclusivamente alle importazioni (di merci recanti indicazioni false o fallaci di provenienza²) ed assicura una tutela dei marchi limitatamente ai territori dei Paesi che lo hanno recepito.

Per quanto riguarda le indicazioni sul cd. "*Full made in Italy*" (indicazioni di vendita idonee ad ingenerare nel consumatore la convinzione che esso sia **interamente** realizzato in Italia), si rimanda al testo della nota in commento.

Distinti saluti.

All. dette/

IL PRESIDENTE
Giovanni De Mari

¹ Disponibile (in inglese) al seguente indirizzo:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/madrid/pdf/trtdocs_wo032.pdf. La traduzione (non ufficiale) in italiano è invece disponibile qui:

<http://www.marchiodimpresa.it/files/Normative%20sul%20marchio/Internazionale/Accordo%20di%20Madrid%20sulla%20repressione%20sulle%20false%20o%20ingannev%E2%80%A6.pdf>

² Al tempo della sua conclusione infatti, il concetto di origine non era ancora sviluppato, sebbene in passato il Paese di produzione coincidesse nella quasi totalità con il luogo di provenienza delle materie prime. Secondo un orientamento ormai consolidato tuttavia, vanno ricomprese tra le ipotesi sanzionate dall'Accordo anche le indicazioni di origine, quali "*Made in...*" o "*produced from...*", qualora apposte illegittimamente.